

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustín LUNA SERRANO (Università Ramon Llull Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

| | |
|--|--------|
| FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i> | p. 101 |
| ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i> | p. 115 |
| GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i> | p. 129 |
| ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i> | p. 143 |
| ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i> | p. 183 |
| TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i> | p. 211 |
| LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i> | p. 239 |
| LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle “tierras comunales de grupos étnicos” in Colombia</i> | p. 271 |
| TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i> | p. 293 |
| VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i> | p. 309 |
| FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i> | p. 321 |

Sostenibilità e governo del prodotto

Alessandra Camedda

Sommario: 1. Introduzione. – 2. *La Product Oversight and Governance*. – 3. L'impatto della sostenibilità sulla *product governance*. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

La sostenibilità non è un concetto estraneo al settore assicurativo, al quale è anzi attribuito un ruolo di primo piano nella transizione verso modelli economici e sociali sostenibili¹.

Nella duplice veste di *risks absorber* e di investitori istituzionali, le imprese di assicurazione sono, infatti, chiamate ad ideare coperture in grado di fronteggiare i rischi emergenti connessi ai fattori ESG (*in primis*, quelli ambientali e climatici²) nonché ad orientare i propri portafogli di investimento verso attività economiche a ridotto impatto ambientale e sociale³.

A questo processo di trasformazione concorre anche l'evoluzione della domanda assicurativa. I potenziali clienti, sempre più sensibili alle tematiche ESG, orientano le strategie di prodotto aziendali privilegiando soluzioni contrattuali che riflettano valori di inclusione, equità e sostenibilità ambientale⁴. Nell'assunzione delle decisioni assicurative e di investimento, il criterio economico tradizionale, fondato sul solo rapporto qualità-prezzo, tende oggi ad

¹ Sulla sostenibilità nel settore assicurativo, v. D. CERINI, *Sostenibilità e assicurazioni: gestione dei rischi e investimenti. Tra regole e prassi*, Milano, 2025; S. CAVALIERE, *Il ruolo delle imprese di assicurazione nell'attuazione dei principi ESG: stato dell'arte e opportunità*, in *Assicurazioni*, 2023, p. 672 ss.; G. ROMAGNOLI, *Trasparenza e finanza sostenibile. Il "ruolo" delle autorità di controllo*, in *Assicurazioni*, 2024, p. 51 ss.

² Sulle assicurazioni contro i rischi catastrofali, v., da ultimo, P. CORRIAS, *Rischi catastrofali ed assicurazione*, in *Vita not.*, 2025, p. 7 ss.; Id., *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1440 ss.; G. BERTI DE MARINIS, *Le polizze assicurative contro gli eventi catastrofali alla luce del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18*, in *Dialoghi di Diritto dell'economia*, 2025.

³ Sulla finanza sostenibile e l'impatto sul mercato v., *ex multis*, P. MONTALENTI, *Impresa, sostenibilità e fattori ESG: profili generali*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1190 ss.; F. CAPRIGLIONE, *Clima energia finanza. Una difficile convergenza*, Milano, 2023; Id., *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, 359 ss.

⁴ Si pensi, ad esempio, a prodotti IBIPs la cui politica di investimento "premi" attività attente al rispetto dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, alla salute e al benessere dei lavoratori, alla parità di genere.

essere integrato da valutazioni di coerenza del prodotto in chiave etica e valoriale, che conferiscono crescente importanza alla strumentalità del contratto assicurativo alla realizzazione di interessi non patrimoniali.

La crescente sensibilità dei potenziali assicurati verso obiettivi di sostenibilità è, tuttavia, foriera di nuovi rischi, in quanto potrebbe indurre gli operatori professionali a porre in essere – anche inconsapevolmente – condotte idonee ad orientare i clienti verso prodotti che non possiedano realmente le caratteristiche ESG dichiarate.

Tale rischio, noto come *greenwashing*⁵, si annida soprattutto nelle comunicazioni pubblicitarie, nella documentazione informativa sul prodotto e nei questionari di profilazione della clientela. È principalmente nella fase pre-negoziale che rilevano, infatti, le asimmetrie informative e cognitive idonee a compromettere la consapevolezza delle scelte contrattuali e, di riflesso, la credibilità stessa del mercato assicurativo sostenibile⁶.

È indicativo, in tal senso, che una recente indagine IVASS sui prodotti di investimento assicurativi “sostenibili” abbia rilevato un potenziale rischio di *greenwashing* nella formulazione di alcuni questionari che consentivano ai clienti di esprimere un generico interesse per «tutte le tipologie di investimenti sostenibili e responsabili espresse in qualsiasi percentuale di quota parte e ambito (ambientale/sociale/gestione responsabile)»⁷.

Alla luce di tali criticità, la più recente evoluzione della normativa in materia si è mossa nel segno del perfezionamento in chiave ESG degli obblighi informativi e di “adeguatezza”⁸ nonché dei presidi di *product governance* (POG),

⁵ Il *greenwashing* è definito dalle Autorità europee di vigilanza (EIOPA, ESMA, EBA), all'interno dei rispettivi *Progress Report on Greenwashing in the financial sector*, come una pratica in cui le affermazioni, dichiarazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità che non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo effettivo di un prodotto o servizio finanziario e che, pertanto, può essere fuorviante per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato. Il *Progress Report* relativo al settore assicurativo è stato completato dal documento *Final report EIOPA “Advice to the European Commission on greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies”* del 4 giugno 2024.

⁶ Sul fenomeno del *greenwashing* v., *ex multis*, G. CAPOBIANCO, “Claims” di sostenibilità tra divieto di pratiche commerciali scorrette, tutela della concorrenza e (nuove) prospettive di vigilanza europea sui mercati, in *Dir. banca e merc. fin.*, 2025, 1, p. 55 ss.; L. ZOBOLI, Il “greenwashing” e la tutela della corretta comunicazione d’impresa, in *Riv. dir. banc.*, 2024, 1, p. 271 ss.; I. RIVA, Comunicazione di sostenibilità e rischio di “Greenwashing”, in *Riv. dir. alim.*, 2023, p. 55 ss.; G. MARCATAJO, Trasparenza del mercato, tutela del consumatore e green washing, in *JusOnline*, 2022, p. 184 ss.; M. PUCCI, Sviluppo sostenibile, “greenwashing” e tutela del consumatore, in *Jus civile*, 2023, p. 439 ss.

⁷ IVASS, *Analisi delle polizze IBIPs con caratteristiche ESG*, Roma, 2024, consultabile sul sito istituzionale dell’Autorità.

⁸ Il Regolamento delegato (UE) 1257/2021 ha introdotto alcuni profili di novità all’interno della disciplina degli obblighi di informazione e di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, dettata dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359. Ci si riferisce, in particolare, all’introduzione di stringenti obblighi di trasparenza su caratteristiche e politiche di investimento ESG dei prodotti IBIPs ed alla prevista integrazione dei fattori e delle preferenze di sostenibilità nel processo di consulenza e nell’ambito dei questionari di

affidando a questi ultimi il compito di prevenire fenomeni di *mis-selling* e di garantire la coerenza tra le caratteristiche del prodotto e gli obiettivi del cliente anche sotto il profilo della sostenibilità.

Come si vedrà nei paragrafi che seguono, la disciplina europea e nazionale della POG assume così una funzione di presidio preventivo e sistemico: essa non si limita a tutelare l'assicurato *ex post*, ma mira ad integrare la sostenibilità nel processo genetico di ideazione, approvazione e distribuzione del prodotto assicurativo, divenendo uno dei più rilevanti strumenti della nuova *governance* sostenibile del mercato.

2. La Product Oversight and Governance

L'introduzione della *product governance* nella disciplina assicurativa⁹ costituisce l'esito più innovativo dell'evoluzione degli *standards* di tutela dei potenziali assicurati attuata dalla direttiva (UE) 2016/97 (*breviter*: direttiva IDD)¹⁰.

La POG costituisce, infatti, una nuova strategia di regolazione che si affianca alle tradizionali regole di trasparenza e di adeguatezza con lo scopo di anticipare alla fase iniziale del *design* dei prodotti assicurativi la considerazione delle esigenze dei clienti, prima garantita unicamente all'atto finale della distribuzione¹¹.

adeguatezza. Sulla disciplina in materia di distribuzione assicurativa v., per tutti, G. BERTI DE MARINIS, *L'impresa di assicurazione e la distribuzione dei prodotti assicurativi*, Milano, 2023, p. 265 ss.; sull'impatto della sostenibilità sulla distribuzione di prodotti IBIPs, ID., *Consulenza sui prodotti di investimento assicurativi ed interessi connessi alla sostenibilità*, in F. RIGANTI (a cura di), *Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori, e operatori nella "galassia" ESG*, Torino, 2024, p. 247 ss.

⁹ Sul tema, sia consentito qui richiamare soltanto i contributi più recenti e specificamente riferibili al settore assicurativo: A. CAMEDDA, *Gli obblighi precontrattuali dell'impresa di assicurazione: caratteri e rimedi*, Torino, 2025, p. 37 ss.; R. LO CONTE, *La Product Oversight and Governance nel diritto assicurativo (Evoluzione delle forme di tutela del cliente e regolazione del mercato)*, Milano, 2023; G. MARTINA, *Organo amministrativo delle imprese di assicurazione e "Product Oversight and Governance" tra codice delle assicurazioni private e regolamenti IVASS*, in *Orizz. dir. comm.*, 2021, p. 707 ss.; P. MARANO, *Le regole autarchiche sul governo e controllo ("Product Oversight and Governance") dei prodotti assicurativi nel prisma dell'ordinamento europeo*, in *Riv. dir. banc.*, 2021, p. 217 s.; C.G. CORVESE, *La disciplina del governo e controllo dei prodotti assicurativi ed i suoi riflessi sul governo societario di imprese di assicurazione e di intermediari*, in *Dir. banca merc. fin.*, 2020, p. 146 ss.

¹⁰ La disciplina della *product governance* è stata introdotta dall'art. 25 della direttiva (UE) 2016/97 e poi completata dal Reg. delegato 2358/2017/UE (*breviter*: reg. delegato POG). Le regole europee sono state recepite nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 68/2018, il quale ha introdotto nel Codice delle assicurazioni gli artt. 30-*decies*, 121-*bis* e 121-*ter*, a loro volta attuati, a livello secondario, dal Reg. IVASS n. 45/2020.

¹¹ In base alle disposizioni di settore vigenti prima della direttiva IDD, la tutela del cliente era affidata alla previsione di un generale dovere di diligenza, correttezza e trasparenza delle imprese assicurative e degli intermediari nei rapporti con i potenziali contraenti nonché di un'ampia varietà di specifici obblighi precontrattuali: di informazione; di valutazione delle esigenze assicurative del potenziale assicurato nell'ottica di proporgli un prodotto adeguato; di

Coerentemente con l'obiettivo di prevenire non soltanto la distribuzione ma, ancor prima, la realizzazione di contratti che, per effetto di anomalie dei processi aziendali di ideazione e di sviluppo del prodotto¹², potrebbero rivelarsi inadeguati ai bisogni del cliente¹³, la POG consta di un complesso ordito di regole che si declinano sia come regole organizzative interne ai soggetti vigilati sia come doveri comportamentali nei rapporti col cliente¹⁴.

Le imprese di assicurazione sono, infatti, chiamate ad elaborare ed attuare, prima della commercializzazione di ciascun prodotto assicurativo di nuova emissione¹⁵, un processo di approvazione del prodotto¹⁶ idoneo a garantirne la conformità alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi anche di sostenibilità del c.d. mercato di riferimento (o “*target* positivo”), inteso come categoria di clienti alla quale si immagina di destinare il prodotto¹⁷.

La predeterminazione del mercato di riferimento – alla quale si affianca la necessaria individuazione del c.d. *target* negativo, al quale il prodotto non po-

prevenzione o gestione dei conflitti di interesse (artt. 183 e 120 c. ass., nella versione *ratione temporis* applicabile). Sulla crisi del modello di tutela tradizionale, stante l'insufficienza degli obblighi precontrattuali di trasparenza e di “adeguatezza” a neutralizzare i rischi di *mis-selling*, v. A. ANTONUCCI, *I contratti di mercato finanziario*, Pisa, 2018, p. 35 ss., spec. 37 ss. e 127 ss.; A. SCIARRONE ALIBRANDI *Mercato assicurativo e tutela del cliente*, in *La Bancassicurazione*, a cura di Mezzasoma, Bellucci, Candian, Corrias, Landini, Llamas Pombo, Napoli, 2017, p. 75 ss.; R. NATOLI, *Il contratto adeguato (La protezione del cliente nei servizi di credito, di investimento e di assicurazione)*, Milano, 2012, *passim*.

¹² Si pensi ad irregolarità e anomalie quali la non corretta identificazione del mercato di riferimento del prodotto, l'omessa o inadeguata considerazione degli obiettivi e delle caratteristiche dei potenziali assicurati nella definizione dei contenuti del prodotto o nella scelta della politica distributiva. Lo evidenziano ESMA, EBA, EIOPA, *Joint Position of the European Supervisory Authorities on Manufacturers' Product Oversight & Governance Processes*, JC-2013-77, 4, sub “Explanatory notes” nn. 8 e 9. Come osservato da P. MARANO, *La Product Oversight Governance*, in IVASS, *Quaderno n. 8*, p. 100, il quale evidenzia che «La POG è uno strumento di protezione “di massa”, aggiuntivo rispetto a quelli che presidiano la relazione individuale al “punto di vendita”» per effetto del quale «il paradigma secondo cui il soggetto che possiede più conoscenza [...] si deve prendere cura dei clienti che – si presume – ne posseggano meno [...] si evolve dalla vicenda del caso singolo alla considerazione che siamo al cospetto di contratti di massa, in cui il vizio che inficia il contenuto del “prototipo” è in grado di ripercuotersi in tutti gli altri che lo replicano rendendo la gestione del caso singolo un mero palliativo. La regolazione si muove adesso in un ambito di prevenzione agendo sul “prototipo” e assicurando che i processi siano organicamente in grado di soddisfare l'esigenza perseguita dal regolatore; mentre l'errore del caso singolo sarà gestito secondo le regole dell'adeguatezza al *best interest* dei clienti».

¹³ In tal senso V. TROIANO, *La product governance*, cit., p. 215, secondo il quale «si passa dal modello organizzato sul *non vendo un prodotto inadeguato*, a quello del *non realizzo un prodotto* che, in fase di vendita, sarebbe *inadeguato*» (corsivo dell'A.).

¹⁴ Così V. TROIANO, *La product governance*, cit., p. 218.

¹⁵ Ma analoga prescrizione è rivolta all'ipotesi in cui si renda necessario procedere ad una significativa modifica di un prodotto già esistente.

¹⁶ Nel solco di quanto previsto dal legislatore europeo, la disciplina nazionale estende tali obblighi anche agli intermediari qualificabili come “produttori di fatto” [art. 30-*decies* c. ass.; artt. 2 lett. e) e 4-10, reg. IVASS n. 45/2020].

¹⁷ V. *Considerando* n. 5 del reg. delegato POG.

trà in alcun caso essere distribuito¹⁸ – assume un ruolo centrale nell’ambito del processo di approvazione del prodotto riferendosi ad essa le successive attività di valutazione in merito alle aspettative e ai rischi associati alla clientela *target*, all’adeguatezza della strategia di distribuzione predefinita ed alla rispondenza del prodotto alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato.

La *product governance* implica, dunque, una valutazione *ex ante* della conformità astratta del prodotto alle esigenze e agli obiettivi del relativo *target* di clientela, la cui attuazione incide sul sistema di *governance* dell’impresa produttrice¹⁹ esigendo un significativo rafforzamento dei controlli interni²⁰ sulla qualità ed efficienza delle strategie e dei processi aziendali diretti alla configurazione, commercializzazione e revisione dei prodotti assicurativi²¹.

Siffatti controlli non si arrestano, però, alla fase genetica dei prodotti assicurativi ma operano anche “*post-vendita*”, evidenziando la rilevanza della POG come regola di condotta nei confronti dei clienti. La procedura consta, infatti, anche di un’attenta attività di monitoraggio dei prodotti già commercializzati o distribuiti²², diretta ad accertare la perdurante coerenza delle caratteristiche

¹⁸ Come si evince dall’art. 30-*decies*, co. 4, c. ass., il mercato di riferimento negativo coincide con le categorie di clienti portatrici di obiettivi, esigenze e caratteristiche generalmente incompatibili con le proprietà tecnico-economiche del prodotto ed alle quali quest’ultimo non potrà, pertanto, essere distribuito. Eloquentemente in tal senso è anche l’art. 5 reg. IVASS n. 45 cit., il quale, non solo impone ai produttori di adottare ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate per assicurare che il prodotto sia distribuito a clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato e non a clienti non riconducibili al mercato di riferimento negativo, ma prevede altresì, tra le condizioni alle quali è subordinata l’eccezionale distribuzione del prodotto al di fuori del *target market*, la non appartenenza del cliente al *target* negativo.

¹⁹ Sull’impatto delle regole di governo del prodotto sulla *governance* societaria e, segnatamente, sul riparto di compiti e responsabilità di organi apicali e funzioni interne dell’impresa produttrice nella elaborazione ed attuazione della pertinente *policy* aziendale, come definito dal Reg. IVASS n. 45/2020, sia concesso il rinvio a A. CAMEDDA, *Gli obblighi precontrattuali nel mercato assicurativo: carattere e rimedi*, Torino, 2024, p. 45 ss.

²⁰ Altrettanto rilevanti sono i controlli esterni affidati alla Autorità di vigilanza, al cui esercizio risulta strumentale la garanzia di conoscibilità e sindacabilità “esterna” dei presidi di *product governance* offerta dalla normativa in materia mediante il riconoscimento all’IVASS del potere di ottenere dai produttori la documentazione relativa al processo di approvazione di ciascun prodotto assicurativo (art. 30-*decies*, co. 3, c. ass.) nonché la *policy* POG approvata dal Consiglio di amministrazione ed il *report* della funzione *compliance* contenente le risultanze del monitoraggio condotto sulle procedure di POG e, segnatamente, le informazioni sui prodotti realizzati, sulla strategia distributiva adottata e sull’eventuale distribuzione diretta da parte del produttore.

²¹ In tal senso, tra gli altri, P. MARANO, *La “Product Oversight & Governance” tra innovazione europea e “divergenze parallele” italiane*, in *Assicurazioni*, 2017, p. 225.; S. LANDINI, *Appropriatezza, adeguatezza e meritevolezza dei contratti di assicurazione*, cit., p. 39 ss., la quale osserva che, grazie alla POG, la tutela del cliente «non è limitata all’imposizione di una regolamentazione del rapporto intermediario-investigatore, ma viene portata all’interno dell’assetto organizzativo dell’intermediario imponendo a questi una serie di vincoli volti ad assicurare che la tutela dell’investitore divenga parte del modello di *compliance* dell’intermediario stesso».

²² In questo senso è fondamentale l’apporto dei distributori, sui quali grava, in base alle regole di *product governance*, l’obbligo di dotarsi di presidi organizzativi che garantiscano

dei contratti e della strategia distributiva con il *target market* e, in caso contrario, a garantire l'adozione dei necessari interventi correttivi²³.

3. *L'impatto della sostenibilità sulla product governance*

L'interesse del legislatore europeo per la sostenibilità ha progressivamente investito anche la disciplina della *product governance*, tanto sul versante della progettazione quanto su quello della distribuzione dei prodotti assicurativi.

La principale manifestazione dell'impatto della sostenibilità sulla POG si rinviene nel Regolamento delegato (UE) 2021/1257, al quale si deve, l'introduzione di rilevanti modifiche al quadro normativo europeo in materia di POG – delineato dalla direttiva IDD e dai relativi atti delegati²⁴ – con l'intento di un più efficace coordinamento con la disciplina trasversale sull'informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari²⁵.

Sul piano operativo, le novità della disciplina europea – poi recepite dalla normativa regolamentare domestica²⁶ – impongono ai *manufacturers* di integrare, nella fase di ideazione e realizzazione dei prodotti assicurativi, anche gli obiettivi di sostenibilità del mercato di riferimento²⁷. Ciò implica che, sin dal momento genetico del ciclo di vita del prodotto, le imprese di assicurazione sono tenute a considerare le potenziali preferenze ESG della *clientela target* e a verificarne la coerenza con le caratteristiche di sostenibilità del prodotto²⁸. La costruzione di ciascun prodotto assicurativo destinato al mercato è, dunque,

l'efficacia dei flussi informativi provenienti dal produttore, aventi ad oggetto le caratteristiche di ciascun prodotto e il relativo mercato di riferimento (art. 121-*bis* c. ass.).

²³ Art. 30-*decies*, co. 5, c. ass. Le misure correttive applicabili dai produttori all'esito dell'attività di monitoraggio sono elencate, quantunque in modo non esaustivo, dell'art. 9, co. 3, reg. IVASS n. 45 cit. il quale lascia trapelare la possibile gradazione delle stesse in relazione alla serietà della criticità riscontrata. Tali misure possono consistere nella revisione del processo di approvazione del prodotto assicurativo; nella sospensione o interruzione dell'emissione di ulteriori contratti relativi al prodotto assicurativo; nella modifica del prodotto assicurativo e, nei casi di maggiore gravità, nell'interruzione del rapporto di distribuzione con l'intermediario.

²⁴ Sulle modifiche introdotte dal citato Regolamento delegato (UE) 2021/1257 alla disciplina IDD della POG, v. G. BERTI DE MARINIS, *Governo del prodotto e conformazione dei contratti di assicurazione*, in *Assicurazioni*, 2023, p. 411 ss.

²⁵ Ci si riferisce, in particolare, al Regolamento (UE) 2018/2088, meglio noto come Regolamento *SFDR* o Regolamento *Disclosure*.

²⁶ Ci si riferisce al Provvedimento IVASS n. 131 del 10 maggio 2023, che, per quanto qui di interesse, ha modificato il Regolamento IVASS n. 45/2020 e il Regolamento IVASS n. 40/2018 sulla distribuzione assicurativa. Giova, tuttavia, ricordare che il medesimo Provvedimento IVASS ha apportato talune modifiche anche ai Regolamenti nn. 24/2016 e 38/2018, al fine di integrare i rischi di sostenibilità negli investimenti, nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione relativi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

²⁷ V. in particolare la modifica introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257 all'art. 4, par. 3, lett. *a*, *sub* i) del Regolamento delegato UE 2017/2358 in tema di POG.

²⁸ In tal senso v. l'art. 5 del Regolamento delegato POG, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257, e l'art. 6, co. 1, lett. *c*) e *f-bis*) del Regolamento IVASS n. 45/2020.

orientata anche al soddisfacimento degli interessi non patrimoniali dei clienti appartenenti al *target market*.

Di particolare rilievo, in tale contesto, è la previsione secondo la quale la mancanza di preferenze di sostenibilità da parte del cliente non comporta, di per sé, l'automatica inclusione di quest'ultimo nel *target* negativo del prodotto: con essa il legislatore europeo ha inteso evitare che l'assenza di preferenze ESG venga interpretata in senso escludente, riconoscendo la necessità di un approccio proporzionato e inclusivo, che possa agevolare la diffusione dei prodotti sostenibili e scongiurare pratiche discriminatorie nella definizione del mercato di riferimento.

L'adeguamento normativo denota così una profonda trasformazione metodologica: la sostenibilità diventa un elemento strutturale del processo di progettazione, incidendo sulle scelte di investimento sottostanti, sulla selezione dei rischi assicurabili e sulla definizione delle coperture assicurative.

La necessaria valutazione degli obiettivi di sostenibilità dei potenziali assicurati si riflette anche sulla fase del *product testing* che, in coerenza con la funzione preventiva della POG, precede la commercializzazione del prodotto.

Con il *test* del prodotto le imprese sono ora tenute a valutare l'idoneità dei prodotti assicurativi a soddisfare, nell'arco dell'intera durata contrattuale, le caratteristiche e gli obiettivi del *target market*, inclusi quelli ESG, attraverso analisi di scenario che tengano conto dell'evoluzione prospettica dei rischi in grado di incidere sul prodotto e sul mercato di riferimento²⁹.

Di particolare rilievo è anche la declinazione in chiave sostenibile del concetto di *value for money* dei contratti assicurativi³⁰, specie se rientranti nella categoria dei prodotti di investimento assicurativo. Le imprese di assicurazione sono tenute, infatti, non solo a verificare la rispondenza del prodotto

²⁹ V. art. 6 Regolamento delegato (UE) 2017/2358.

³⁰ Sul ruolo del canone del *Value for Money* nei processi di governo e controllo dei prodotti assicurativi, specialmente in relazione alle polizze *linked*, v. P. CORRIAS, *Value for money, Product governance e obbligo di adeguatezza nel mercato assicurativo: uno sguardo d'insieme*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, Supplemento al n. 1, p. 689 ss., il quale ne evidenzia il significativo rilievo sistematico alla luce dell'intervento sull'equilibrio economico del contratto che tale valutazione comporta richiedendo una costante proporzione tra le prestazioni delle parti, ossia tra il "prezzo" pagato dal contraente e il "valore" del servizio erogato dall'assicuratore; F. LA FATA, *Il value for money nei prodotti assicurativi unit linked: tra rischio demografico e effettivo e disciplina dei costi e delle commissioni di gestione dei fondi*, in questa *Rivista.*, 2023, p. 301 ss.; R. LO CONTE, *Il value for money nei processi POG: profili applicativi e prospettive future*, in *Riv. dir. banc.*, 2023, II, p. 239 ss. Sul *value for money* dei prodotti assicurativi si appunta anche l'interesse delle Autorità di vigilanza europee e nazionali. Con riferimento agli interventi dell'EIOPA sul tema v., da ultimo, *Methodology on Value for Money Benchmarks*, 27 agosto 2024, con il quale l'Autorità europea ha definito la metodologia per la valutazione del rapporto qualità-prezzo relativamente alle polizze *unit-linked* e ai prodotti ibridi, delineando un approccio in tre fasi per la creazione di *benchmark* di riferimento. Sul versante nazionale, v. IVASS, Lettera al mercato del 27 marzo 2024, recante "*Aspettative di vigilanza in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG)*", consultabile in *www.ivass.it*. (di seguito anche: *Aspettative di vigilanza in materia di POG*).

al proprio *target* di sostenibilità e redditività, ma anche a condurre un *profit testing* “dal lato del cliente” diretto a valutare se il prodotto assicurativo generi un adeguato valore per il potenziale assicurato, verificando se l’ammontare di costi e oneri associati al prodotto sia compatibile anche con gli obiettivi ESG del mercato di riferimento³¹.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme in esame, i *test* qualitativi condotti dal *manufacturer* dovrebbero, dunque, includere tutti gli elementi legati alle eventuali caratteristiche di sostenibilità del prodotto realizzato³².

Trattasi di previsione dall’effetto dirompente considerato che l’esito negativo del *test* del prodotto, anche sotto lo specifico profilo della sua coerenza con le preferenze ESG della clientela *target*, comporta per l’impresa assicurativa l’obbligo di astenersi dall’immettere sul mercato il prodotto in questione, salvo che non intervenga una revisione correttiva delle sue caratteristiche o del relativo mercato di riferimento³³.

Infine, nel quadro delle nuove disposizioni europee, la prospettiva ESG permea anche la fase di monitoraggio e revisione periodica dei prodotti immessi sul mercato, nella quale la disciplina di POG manifesta una peculiare efficacia “*post-vendita*”. L’attività di monitoraggio continuativo, infatti, non si limita a verificare la permanenza dell’idoneità economica del prodotto, ma mira a valutare anche se esso conservi nel tempo la propria coerenza con gli obiettivi di sostenibilità del *target market*³⁴.

L’evoluzione della disciplina di *product governance* non ha inciso soltanto sulla fase di ideazione e approvazione dei prodotti assicurativi, ma ha determinato un profondo ripensamento anche del ruolo e delle responsabilità dei distributori³⁵, chiamati ad una stretta collaborazione con le imprese di assicurazione anche ai fini della corretta attuazione degli obiettivi di sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita del prodotto³⁶.

³¹ Lo precisa, a livello domestico, l’art. 8, co. 1, lett. a), Regolamento IVASS n. 45/2020.

³² Così IVASS, *Aspettative di vigilanza in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG)*, cit., sub. 12.2.

³³ In tal senso v. l’art. 6, par. 2, Regolamento delegato (UE) 2017/2358, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2021/1257.

³⁴ V. art. 7, par. 1, Regolamento delegato (UE) 2017/2358.

³⁵ Relativamente all’impianto della MiFID II, v. M. RABITTI, *Prodotti finanziari tra regole di condotta e regole di organizzazione. I limiti di MiFID II*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, I – Supplemento, p. 166, secondo la quale la POG «responsabilizza tutta la filiera, coinvolgendo il produttore senza tuttavia attenuare le responsabilità di *governance* del distributore che resta stretto tra regole di condotta stringenti e regole organizzative d’impresa, dovendo anche definire il proprio autonomo *target market* e poi procedere con la valutazione di adeguatezza, se c’è consulenza». Con specifico riferimento alla POG assicurativa, S. MARZUCCHI, *La nuova disciplina della “Product oversight and governance”*, in *Assicurazioni*, 2017, I, p. 422, la quale evidenzia la circolarità del rapporto tra produttore e distributore.

³⁶ Sulla possibile declinazione della POG come regola di raccordo tra *manufacturer* e *distributor*, nel caso, frequente nella prassi, in cui tali ruoli siano rivestiti da due soggetti diversi, cfr. V. TROIANO, *La product governance*, cit., p. 218. Le modalità di raccordo tra l’impresa di

In tale prospettiva, gli intermediari devono assicurare che i prodotti assicurativi che intendono distribuire e la strategia di distribuzione prevista siano coerenti con il *target market* individuato dal produttore anche con riguardo ai fattori ESG.

Ciò implica la necessaria adozione, da parte del distributore, di procedure idonee a garantire l'acquisizione dai produttori delle informazioni necessarie per la conoscenza e comprensione dei prodotti nonché a rilevare le preferenze di sostenibilità espresse dai clienti e ad integrarle nei processi di consulenza, valutazione di adeguatezza e, più in generale, di profilazione del cliente³⁷. Invero, solo una corretta profilatura del cliente, anche sotto il profilo delle preferenze di sostenibilità, consente di adempiere all'obbligo di distribuire il prodotto esclusivamente a soggetti le cui caratteristiche risultino effettivamente coerenti con il mercato di riferimento individuato³⁸.

La disciplina vigente prevede inoltre che il distributore, qualora rilevi che il prodotto non sia più coerente con il mercato di riferimento, ovvero con gli obiettivi di sostenibilità della clientela³⁹, sia tenuto a informare tempestivamente il produttore e a sospendere, se necessario, la distribuzione del prodotto fino all'adozione delle misure correttive necessarie.

assicurazione e la rete distributiva devono essere individuate all'interno della politica interna della politica aziendale correlata al processo di approvazione dei prodotti assicurativi (di seguito: politica POG), il cui contenuto minimo è puntualmente articolato dall'interno dell'Allegato 1 al Reg. IVASS n. 45/2020. L'impresa di assicurazione che assume la veste di "produttrice", prima di decidere se procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo, deve valutare l'adeguatezza dei singoli canali di vendita in relazione al mercato di riferimento e alla complessità del prodotto ed individuare le istruzioni relative all'attività di distribuzione assicurativa (art. 7, comma 2, reg. IVASS n. 45 cit.). È, inoltre, chiamata ad effettuare un costante monitoraggio e verifiche periodiche sulla conformità interna e dei canali distributivi agli obiettivi di *product governance* individuati dalla *policy* aziendale.

³⁷ Artt. 12 e 13 Reg. IVASS n. 45/2020.

³⁸ Giova ricordare che i prodotti assicurativi devono essere distribuiti all'interno del mercato di riferimento individuato dal produttore e che l'eventuale distribuzione "a *target* grigio", ossia a clienti non appartenenti al *target market* ma neppure classificabili nel *target* negativo (rispetto al quale vige un vero e proprio obbligo di astensione), deve essere giustificata dalla preliminare verifica dell'adeguatezza del prodotto alle richieste ed esigenze del cliente finale, risultante dalla consulenza fornita al cliente, ovvero alla valutazione di appropriatezza o di adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi non complessi ex art. 16 del reg. UE n. 2359/2017 (a seconda che siano accompagnati o meno da consulenza, non sussistendo in relazione a tali prodotti IBIPs un obbligo in tal senso). Il corretto adempimento di tali obblighi valutativi presuppone che i distributori acquisiscano dal contraente tutte le informazioni necessarie per valutarne l'appartenenza al mercato di riferimento o al mercato di riferimento negativo individuati (art. 11 Reg. IVASS n. 45/2020) nonché l'adeguamento dei questionari di profilazione e dei sistemi informatici a supporto della distribuzione, così da garantire anche la corretta raccolta e interpretazione delle preferenze ESG della clientela.

³⁹ Il distributore deve adottare procedure idonee ad individuare il momento in cui il prodotto non risponda più alle caratteristiche, agli interessi e agli obiettivi, compresi quelli legati alla sostenibilità, e del mercato di riferimento individuato dal produttore nonché le altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente (art. 11 Reg. (UE) 2017/2358; art. 11, co. 3, reg. IVASS n. 45/2020).

Non meno significativa è la previsione relativa alla formazione professionale degli operatori della distribuzione, i quali devono possedere competenze adeguate non solo in materia di prodotti assicurativi, ma anche in tema di sostenibilità⁴⁰. La conoscenza dei fattori ESG e delle loro implicazioni sui prodotti e sui mercati diventa, dunque, parte integrante della competenza tecnica del distributore, contribuendo a garantire una consulenza effettivamente informata e orientata al valore di lungo periodo del prodotto.

4. Conclusioni

Dall'analisi condotta sull'attuale configurazione della *product governance* nel settore assicurativo e sul suo progressivo incontro con le istanze di sostenibilità, emerge anzitutto con chiarezza come la POG, pur concepita quale strumento di prevenzione del *mis-selling* e di rafforzamento della tutela dell'assicurato, abbia progressivamente assunto una valenza sistemica più ampia, divenendo parte integrante della strategia regolatoria di transizione verso un mercato finanziario – e assicurativo in particolare – ispirato ai principi ESG. Si tratta di una trasformazione di rilievo, che segna il passaggio da un modello incentrato sulla protezione del contraente ad un paradigma di governo del mercato fondato su obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

La normativa in materia esprime chiaramente questa finalità: l'affermazione di un mercato assicurativo sostenibile passa necessariamente attraverso un utilizzo evoluto e responsabile degli strumenti di *product governance*, che regolano in modo circolare il *design*, la distribuzione e il monitoraggio dei prodotti assicurativi.

L'integrazione dei fattori ESG nella POG, pertanto, non può essere ridotta a un mero adempimento formale, ma deve essere intesa come componente essenziale di una più profonda trasformazione culturale e organizzativa del modo in cui i prodotti assicurativi vengono ideati, costruiti e distribuiti. Tale processo impone alle imprese assicurative di ripensare in chiave sostenibile l'intero ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla commercializzazione, fino al monitoraggio post-vendita, rafforzando i presidi interni di controllo e assicurando una gestione effettivamente integrata dei rischi e delle opportunità legate alla sostenibilità.

In questa prospettiva, le imprese sono oggi chiamate a consolidare i presidi organizzativi interni, sia nella fase di ideazione e approvazione dei prodotti,

⁴⁰ Art. 14, co. 4, Reg. IVASS n. 45/2020, come modificato dall'art. 4, co. 7, del Provvedimento IVASS n. 131/2023, in base al quale gli intermediari assicurativi devono garantire che il personale e i collaboratori siano in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.

sia in quella distributiva, assicurando che i fattori ESG siano effettivamente incorporati nei processi decisionali e nelle politiche POG; nonché a garantire trasparenza e coerenza tra le dichiarazioni di sostenibilità formulate in sede di offerta e le effettive caratteristiche del prodotto, così da evitare fenomeni di *greenwashing* e preservare l'integrità del mercato.

In un contesto in cui la fiducia rappresenta una risorsa sempre più scarsa e preziosa, la capacità del settore assicurativo non soltanto di rafforzare la tutela del cliente – obiettivo che resta primario –, ma anche di salvaguardare la credibilità complessiva del mercato assicurativo, coniugando solidità organizzativa, trasparenza e sostenibilità, costituisce il presupposto essenziale per la costruzione di un mercato realmente sostenibile.

Abstract [Ita]

Il saggio analizza l'evoluzione della *product governance* nel settore assicurativo alla luce dell'integrazione dei fattori ESG nei processi di ideazione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti. Muovendo dalla considerazione del ruolo delle imprese di assicurazione quali *risk absorber* e investitori istituzionali nel processo di transizione sostenibile, l'indagine si concentra sull'impatto delle recenti riforme europee – in particolare del Regolamento delegato (UE) 1257/2021 e della successiva prassi regolamentare nazionale – sull'architettura della POG.

Parole chiave: assicurazioni; governo e controllo del prodotto (POG); sostenibilità.

Abstract [Eng]

The paper examines the evolution of *product governance* in the insurance sector in the context of the integration of ESG factors into the processes of product design, distribution, and monitoring. Starting from the recognition of insurance undertakings' dual role as *risk absorbers* and institutional investors within the sustainable transition, the analysis focuses on the impact of recent European reforms – in particular Delegated Regulation (EU) 1257/2021 and subsequent national regulatory practice – on the architecture of product governance.

Keywords: Insurance; Product Oversight and Governance (POG); sustainability.